
Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Art. 19 Prezzo di base

¹ Il prezzo di base per tutti i tipi di trasporto copre i costi marginali standard, tenuto conto dei diversi costi infrastrutturali che concernono la rete, della domanda e dell'impatto ambientale dei veicoli.

² L'UFT stabilisce il prezzo di base per ogni categoria di tratta in base ai dati forniti dai gestori dell'infrastruttura e lo suddivide in base al principio di causalità dei costi secondo:

- a. i treni-chilometri (prezzo di base per traccia);
- b. il treno, in funzione dell'usura causata dai veicoli del treno (prezzo di base in funzione dell'usura).

³ Il prezzo di base per traccia viene differenziato mediante l'applicazione dei seguenti fattori di prezzo, supplementi e sconti:

- a. un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della domanda;
- b. un fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità;
- c. un supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda;
- d. supplementi e sconti relativi all'impatto ambientale dei veicoli stabiliti in funzione della qualità;
- e. uno sconto per corse effettuate su tratte equipaggiate con il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS.

RS

¹ RS 742.122

⁴ L'UFT può incaricare terzi di esaminare il calcolo dell'usura causata dai veicoli.

Art. 19a cpv. 2 lett. c e d, 5 lett. c e 6

² Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità moltiplica il prezzo di base per:

- c. 0,7 per le tracce del traffico viaggiatori non concessionario, le corse a vuoto del traffico viaggiatori e le tracce del traffico merci (categoria C);
- d. 0,6 per le tracce (categoria D):
 - 1. di treni loc,
 - 2. su cui, a pari velocità massima, il tempo di viaggio totale ha una durata più lunga di almeno 15 minuti rispetto alla traccia più rapida,
 - 3. di treni trattori e di treni merci locali nel traffico a carri singoli.

⁵ I supplementi e gli sconti relativi all'impatto ambientale dei veicoli stabiliti in funzione della qualità comprendono:

- c. uno sconto per veicoli poco rumorosi (buono insonorizzazione).

⁶ L'UFT può semplificare i fattori di prezzo, i supplementi e gli sconti applicabili alle ferrovie a scartamento ridotto o prevedere valori e importi forfettari.

Art. 19c, rubrica, e cpv. 4 Sconto per il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS

⁴Le domande, concernenti le corse effettuate sull'arco di un anno civile, vanno inoltrate all'UFT entro la fine di giugno dell'anno successivo. Se la domanda non è inoltrata entro il termine stabilito, il diritto allo sconto decade.

Art. 19d cpv. 2

²È considerata riservata secondo il capoverso 1 una traccia che è stata attribuita dal gestore dell'infrastruttura in via definitiva.

³ La remunerazione in caso di disdetta corrisponde al prezzo di base per traccia di cui all'articolo 19 capoverso 3 lettere a–c moltiplicato per i seguenti fattori:

- a. 0,2 in caso di rinuncia con preavviso fino a 61 giorni;
- b. 0,5 in caso di rinuncia con preavviso fino a 31 giorni;
- c. 0,8 in caso di rinuncia entro le 17.00 del giorno precedente;

- d. 1 in caso di rinuncia dopo le 17.00 del giorno precedente;
- e. 2 in caso di rinuncia dopo la partenza del treno secondo orario.

⁴ Su tratte saturate secondo l'articolo 12a il capoverso 3 si applica anche per la rinuncia a tracce attribuite in via provvisoria, purché tale attribuzione sia avvenuta da almeno cinque giorni lavorativi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova